

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 398

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, MORO

il 3 novembre 2023

Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e disciplina del relativo ente di governo

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si intende rispondere alla necessità improrogabile di sviluppare un sistema di trasporto integrato e funzionale alle esigenze di mobilità delle persone e alle finalità di sostenibilità ambientale, economica e finanziaria e di assicurare adeguati standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale con riferimento ai bacini di traffico dei viaggiatori. Questo in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla necessità di definire bacini di mobilità ed enti di governo degli stessi coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini e in coerenza con la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna).

Il presente intervento normativo si pone in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1370/2007, l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e con gli interventi dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'intervento della Regione in materia è coerente, inoltre, con i principi contenuti nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che ha ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, in virtù dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione.

Elemento fondamentale della riforma è l'istituzione di un unico bacino di mobilità per il servizio di trasporto pubblico locale. Il bacino è stato così individuato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017, sulla base di approfondite analisi della domanda che hanno tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale,

della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio isolano ed a seguito di una fase di ascolto, confronto e dialogo territoriale con i rappresentanti degli enti territoriali ivi indicati, estesi anche all'ANCI, al Consiglio delle autonomie locali, alle organizzazioni sindacali e ai portatori di interessi.

In conformità ai parametri previsti dalla normativa statale vigente ed in particolare a quelli di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017, si procederà, con cadenza triennale, a effettuare la verifica di coerenza del bacino alle esigenze di mobilità e alla sua eventuale modifica.

Per il governo del bacino di mobilità si prevede la costituzione di un ente pubblico non economico.

L'ente di governo per la programmazione e gestione dei servizi di trasporto su gomma sarà quindi dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, in forma obbligatoriamente associata, con la partecipazione di Regione, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia, comuni città medie e unioni di comuni come definiti dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e sue modifiche e integrazioni. L'ente di governo sarà disciplinato rispetto al suo funzionamento dallo statuto e dai regolamenti che verranno approvati secondo le procedure delineate nel disegno di legge.

Per quanto attiene ai servizi ferroviari e metrotranviari si puntualizza che gli stessi rimangono di competenza regionale e, pertanto, sono espunti dalla competenza dell'ente di governo. In particolare i servizi ferroviari, sia sulla rete a scartamento ordinario che sulla rete a scartamento ridotto, rimarranno di competenza regionale sia per quanto attiene alla programmazione che per la relativa gestione, in quanto rappresentano l'asse portante del sistema dei trasporti isolano, come peraltro previsto dalla legge regionale n. 21 del 2005. Per quanto riguarda invece i servizi metrotranviari, la programmazione e la gestione degli stessi, così come la gestione della relativa infrastruttura, rimarranno in capo alla Regione ai fini di una programmazione e organizzazione sistemica di infrastrutture e servizi, in considerazione degli investimenti in corso e programmati finalizzati all'estensione e allo sviluppo della rete infrastrutturale attuale.

Il disegno di legge, in armonia con i principi che costituiscono il quadro normativo del trasporto pubblico locale a livello nazionale, prevede che rimangano, inoltre, in capo alla Regione la redazione dei Programmi triennali, oltre che l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di competenza regionale e la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti. Inoltre, la Regione ha la competenza a definire gli indirizzi e le linee guida per la pianificazione dei programmi di bacino che tengano anche conto delle prioritarie esigenze delle persone con disabilità, come stabilito dalla legge quadro n. 104 del 1992.

Le funzioni di programmazione dei servizi di competenza, gestione, promozione del servizio di trasporto pubblico locale sono, invece, affidate all'ente di governo, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e programmazione rispettivamente della Regione e degli enti locali. Tale attività viene svolta dall'ente di governo nell'ambito della delega delle funzioni di cui al quadro normativo vigente.

Infine, di particolare rilievo, fra le competenze dell'ente di governo, vi è l'attività di individuazione dei beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, la gestione delle risorse finanziarie, l'affidamento dei servizi, secondo principi di indipendenza e imparzialità stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria e sottoscrizione dei contratti di servizio, con successiva attività di monitoraggio e sanzionatoria. Per le funzioni ad essi attribuite, il disegno di legge prevede, sempre in armonia con l'attuale quadro regolatorio, l'eventuale conferimento in uso delle reti e dotazioni essenziali, sul presupposto che ragioni tecniche lo giustifichino.

Tecnicamente il presente disegno di legge si compone di 14 articoli come di seguito riepilogati:

- l'articolo 1 prevede l'istituzione, da parte della Regione, di un unico bacino per il servizio di trasporto pubblico locale con la finalità di garantire lo sviluppo di un sistema di trasporto capace di rispondere, da un lato, alle esigenze di mobilità delle persone e alla necessità di contribuire allo sviluppo socio-economico dell'intera Isola, dall'altro, alla pianificazione delle risorse finanziarie per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio;
- l'articolo 2 articola il territorio della Regione in un unico bacino di mobilità e dispone per la verifica di coerenza con le esigenze trasportistiche regionali e sua eventuale modifica;
- l'articolo 3 specifica i servizi di trasporto pubblico locale su gomma che, ai sensi della presente legge, sono trasferiti all'ente di governo. Rimangono di competenza regionale i servizi ferroviari, sia sulla rete a scartamento ordinario che sulla rete a scartamento ridotto, in quanto costituiscono l'asse portante del sistema dei trasporti terrestri nella regione, in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2005 e i servizi metrotranviari che, in considerazione degli investimenti, in corso e programmati, finalizzati all'estensione e allo sviluppo della rete infrastrutturale attuale, dovranno essere gestiti in un'ottica di sistema tra infrastrutture e servizi;
- l'articolo 4 dispone il rinvio alla legge regionale n. 21 del 2005 ed alla legge regionale n. 2 del 2016 in merito alla definizione delle competenze della Regione e degli enti locali in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
- l'articolo 5 prevede specifiche integrazioni e modificazioni al testo dell'articolo 8 della richiamata legge regionale n. 21 del 2005;
- l'articolo 6 prevede specifiche integrazioni e modificazioni al testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2005;
- l'articolo 7 prevede la costituzione dell'ente di governo deputato all'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma spettanti agli enti locali. L'ente di governo è partecipato dalla Regione, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni città medie e dalle unioni di comuni. Le quote di partecipazione della Regione e degli altri enti sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali. Con medesima deliberazione sono definite le modalità di finanziamento dell'ente di governo. Vengono individuati quali organi dell'ente: l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'organo di revisione. Competenze, composizione e funzionamento degli organi sono stabilite da apposito Statuto da approvarsi a cura della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali. È prevista anche la nomina di un direttore generale da individuarsi, in sede di prima applicazione, fra i dirigenti del sistema Regione o degli enti locali partecipanti all'ente di governo. La Regione partecipa, inoltre, alle spese di funzionamento dell'ente di governo con l'erogazione di un contributo annuale determinato nella misura di euro 1.200.000 per l'anno 2024 ed euro 2.600.000 per l'anno 2025. Con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, sono trasferiti all'ente di governo i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma attualmente in capo alla Regione e sono definite le modalità di trasferimento delle risorse per il finanziamento dei contratti. Con il trasferimento dei contratti sono trasferiti, inoltre, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi connessi, anche di natura contenziosa. In sede di prima applicazione, i lotti di affidamento potranno essere definiti anche in considerazione dell'attuale suddivisione tra servizi urbani ed extraurbani di cui ai contratti oggetto di trasferimento. Tra gli enti territoriali partecipanti all'ente di governo del bacino di mobilità, la Regione, le città metropolitane e i comuni città medie, possono proporre che un lotto sia coincidente con il proprio territorio o parte di esso. In tale caso l'ente di governo ha l'obbligo di recepire la proposta se coerente con la normativa di settore ed il lotto così individuato può essere affidato anche all'azienda partecipata dall'ente proponente, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamenti. Lo statuto dell'ente di governo del bacino di mobilità definisce le modalità di applicazione del meccanismo di individuazione dei lotti;
- l'articolo 8 individua le funzioni attribuite all'ente di governo da esercitarsi nel rispetto dei compiti di indirizzo politico e programmatico spettanti alla Regione ed agli enti locali. È prevista la possibilità che ulteriori funzioni, oltre quelle previste al comma 1, possano essere delegate all'ente di governo dagli enti locali partecipanti previo riconoscimento di adeguate risorse;

- l'articolo 9 prevede l'elaborazione, da parte dell'ente di governo, dei programmi di bacino dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma quali fonti di programmazione generale, in linea con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti, dai programmi triennali e dalla programmazione dei servizi di competenza regionale di cui alla legge regionale n. 21 del 2005. I programmi di bacino hanno durata triennale e comprendono anche i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge quadro n. 104 del 1992. I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, sulla base delle risorse disponibili e dei dati e delle informazioni risultanti dal sistema di raccolta, elaborazione e archiviazione relativi alla domanda e all'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale;
- l'articolo 10 sancisce l'affidamento dei servizi attraverso procedure conformi alla normativa regionale, statale ed europea in materia e agli atti regolatori di settore prevedendo, inoltre, il trasferimento all'ente di governo delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi minimi previsti nei contratti di servizio secondo tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze contrattuali e l'adozione di misure di tutela dell'occupazione in conformità alla normativa vigente;
- l'articolo 11 prevede la messa a disposizione dell'operatore e l'accesso all'intera rete infrastrutturale e ai suoi impianti, comprensiva dei beni mobili e immobili qualificati come indispensabili ed essenziali all'effettuazione del servizio da parte dell'ente di governo;
- l'articolo 12 disciplina il comitato della mobilità quale organo con funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi e sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale. Convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti, il comitato della mobilità è costituito da rappresentanti designati dai soggetti che partecipano all'ente di governo, dai rappresentanti dell'ente di governo, dalle Università, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, dalle associazioni di categoria delle imprese. È demandato, inoltre, alla Giunta regionale determinare la composizione del comitato e approvarne il regolamento per il suo funzionamento;
- l'articolo 13 quantifica gli oneri derivanti dalla presente legge determinandoli complessivamente in euro 157.900.000 per l'anno 2024 e in euro 159.210.000 per l'anno 2025 (missione 10 - programma 02 - titolo 1) specificando che:
 - alle spese di funzionamento di cui all'articolo 7, pari a euro 1.200.000 per l'anno 2024 e a euro 2.600.000 per l'anno 2025, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive integrazioni e modificazioni allocate per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 0 - titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025;
 - alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, relative agli affidamenti e contratti di servizio al nuovo ente di governo, pari a euro 156.700.000 per l'anno 2024 ed euro 156.610.000 per l'anno 2025, si fa fronte mediante pari utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale n. 21 del 2005 già allocate per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025;Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la Regione attua invece gli interventi di cui alla presente legge, con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, per tali finalità, alla missione 10 - programma 02 - titolo 1.
- l'articolo 14 specifica i termini dell'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico finanziaria

Il presente disegno di legge prevede, ai sensi del disposto di cui all'articolo 7, l'erogazione di un contributo annuale di funzionamento all'ente di governo, quantificato in complessivi euro 3.800.000 per il triennio 2023-2025 e più specificatamente in ragione di euro 1.200.000 per l'anno 2024 ed euro 2.600.000 per l'anno 2025. Per le annualità successive, la valutazione del fabbisogno di funzionamento avverrà, invece, nell'ambito dello strumento della legge annuale di bilancio come meglio sotto rappresentato.

Non sono previsti finanziamenti per l'anno 2023.

L'importo dell'anno 2024 è stato valutato tenendo conto delle tempistiche relative all'iter di approvazione del disegno di legge che, nella migliore delle ipotesi, tenuto conto anche del rinnovo del Consiglio regionale previsto per i primi mesi dell'anno 2024 e dei conseguenti rallentamenti delle attività consiliari, dovrebbe trovare conclusione non prima del secondo semestre dell'anno 2024.

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 10, il trasferimento al costituendo ente di governo delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi minimi previsti nei contratti di servizio secondo tempistiche che permettano il rispetto delle relative scadenze contrattuali. Tali risorse sono quindi quantificabili sulla base delle risultanze dei contratti di servizio sottoscritti tra la Regione e le aziende di trasporto pubblico locale e vigenti alla data di operatività dell'ente di governo.

Per quanto attiene alle coperture finanziarie, al fabbisogno di cui all'articolo 7 si provvede mediante pari riduzione delle risorse già stanziato nel bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 a valere sulla missione 10 - programma 04 - titolo 01 ed in conto specificatamente del capitolo SC07.0627 (CdR 00.13.01.02) deputato alla copertura degli oneri relativi alla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna di cui alla legge regionale n. 25 del 2011 e successive integrazioni e modificazioni.

Come noto, a seguito dell'avvenuto finanziamento del "nuovo" progetto di continuità territoriale a valere sui trasferimenti statali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 e su quelle rinvenienti dal piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 approvato con la deliberazione CIPE n. 54/2016 (pari ad euro 90.000.000), la dotazione finanziaria di matrice regionale (FR) del capitolo SC07.0627 è destinata nel triennio 2023-2025 a non essere pienamente utilizzabile per le finalità originarie. La medesima può pertanto essere in parte destinata a copertura del fabbisogno.

Agli oneri previsti per gli anni successivi si provvede, invece, con le risorse destinate all'intervento ed individuate nell'ambito delle leggi annuali di bilancio dei rispettivi anni.

Per quanto attiene alla quantificazione della misura del contributo previsto dall'articolo 7 si rappresenta che lo stesso scaturisce dalla proiezione su base annua dei costi di funzionamento di apposito organismo la cui dotazione è stata indicativamente ipotizzata sulla base delle voci di spesa riepilogate nella tabella seguente, valutata anche con riferimento ad analoghi enti già operativi:

Qualifica personale	Numero	%	Emolumento annuo	
			lordo onnicomprensivo	Emolumento annuo lordo onnicomprensivo
			unitario	totale
Consiglio di Amministrazione (Fonte ARST)				
Presidente	1		€ 115.000,00	€ 115.000,00
Componenti	2		€ 57.500,00	€ 115.000,00
Organo revisione (fonte ARST)				€ 24.000,00
			Sub. 0	€ 254.000,00
Direttore generale	1		€ 130.000,00	€ 130.000,00
Direttori di servizio (1 amministrativo + 1 tecnico)	2		€ 100.000,00	€ 200.000,00
Funzionari tecnici	10		€ 50.000,00	€ 500.000,00
Funzionari amministrativi	9		€ 50.000,00	€ 450.000,00
Istruttori amministrativi e contabili	5		€ 40.000,00	€ 200.000,00
Segreteria - Affari generali	2		€ 40.000,00	€ 80.000,00
Relazioni esterne	1		€ 50.000,00	€ 50.000,00
			Sub. 1	€ 1.610.000,00
Spese varie		10%		€ 161.000,00
Imprevisti		5%		€ 80.500,00
			Sub. 2	€ 241.500,00
Fabbisogno spese funzionamento per ciascun Ente di Governo (Sub. 0+Sub. 1+Sub.2)			€	2.105.500,00
			Numero Enti di governo	1
Fabbisogno spese funzionamento Enti di Governo			€	2.105.500,00
Altre spese				
Prestazioni specialistiche				€ 300.000,00
Pulizie				€ 12.000,00
Utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefonia 7 linee, ecc.)				€ 24.000,00
Locazione uffici				€ 60.000,00
			Sub. 3	€ 396.000,00
Totale complessivo				€ 2.501.500,00

Come si evince, in prima determinazione e salvo diversa successiva definizione della pianta organica, è stata ipotizzata una dotazione organica composta da n. 1 direttore generale, n. 2 direttori di servizio e 27 dipendenti per un totale di n. 30 unità.

Le spese di funzionamento dell'Ente considerando la proiezione dei costi del personale risulta pari a euro 2.105.500.

Sono state, inoltre, valorizzate ulteriori spese residuali (vedasi "Altre spese" in tabella) la cui principale voce attiene a "prestazioni specialistiche" destinate a soddisfare i fabbisogni per i servizi di Assistenza tecnico-economico-finanziaria e giuridico contrattuale, volti a supportare l'Ente di Governo nell'articolata e complessa predisposizione degli atti propedeutici ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune delle principali attività che dovranno essere oggetto di assistenza da parte di advisor specializzati:

- trasferimento dei beni strumentali (asset) e del personale (clausole sociali);
- valutazione dei costi e dei corrispettivi standard;
- elaborazione PEF (Piano Economico Finanziario) simulato;
- definizione regole tariffarie per gli affidamenti;
- definizione metodologia per l'individuazione dei lotti;
- predisposizione dei programmi di bacino: analisi e scenari;
- definizione degli OSP (Oneri di Servizio Pubblico) dei lotti;

- redazione dei documenti propedeutici all'affidamento dei servizi.

Per quanto argomentato il fabbisogno finanziario annuale derivante dalle spese di funzionamento dell'ente di governo, da porre a carico del vigente bilancio pluriennale regionale 2023-2025, è quindi stimabile in euro 2.501.500, approssimato prudenzialmente per eccesso ad euro 2.600.000.

Per le annualità successive, la valutazione del fabbisogno di funzionamento avverrà, invece, nell'ambito dello strumento della legge annuale di bilancio.

In considerazione di ciò talune voci di spesa, quali a titolo esemplificativo quelle relative alle "prestazioni specialistiche", potranno trovare rimodulazione anche sulla base delle effettive esigenze manifestate da parte del costituito ente di governo.

In altri termini la dotazione di risorse attiene esclusivamente ad una proiezione iniziale dei potenziali costi di funzionamento dell'ente, suscettibile pertanto di successive valutazioni annuali da disporsi sulla base:

- a) dell'andamento storico, con riferimento a quelli di natura cosiddetta fissa;
- b) dei compiti, funzioni ed obiettivi che l'ente è chiamato annualmente a perseguire.

Come introdotto, il presente disegno di legge dispone, inoltre, a termini dell'articolo 10, il trasferimento all'ente di governo delle risorse necessarie per il finanziamento dei servizi minimi previsti nei contratti di servizio secondo tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze contrattuali e normative. In altri termini a seguito della piena operatività dell'ente di governo, lo stesso sarà destinatario delle risorse iscritte nel bilancio regionale finalizzate alla gestione dei contratti di servizio e quindi alla corresponsione alle aziende di TPL dei relativi corrispettivi. Nell'ambito del quadro di riferimento normativo e contabile, cui insistono i vigenti contratti di servizio, si puntualizza che le risorse oggetto di trasferimento consisteranno negli attuali stanziamenti iscritti in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 a valere sui capitoli:

- SC07.0623 (Contratti di servizio TPL);
- SC07.0613 (Comune di Giba);
- SC08.7864 (Unione Comuni Marghine);
- SC08.7865 (Unione Comuni Riviera di Gallura);
- SC09.0438 (Unione Comuni Ogliastra);
- SC09.0392 (Bus navetta);
- SC09.0393 (Unione Comuni Parte Montis);
- SC09.0394 (TPL Soleminis).

A bilancio pluriennale vigente la dotazione finanziaria dei capitoli è la seguente:

Capitolo	Stanziato finale 2024	Stanziato finale 2025
SC07.0623	156.000.000,00	156.000.000,00
SC07.0613	20.000,00	20.000,00
SC08.7864	300.000,00	300.000,00
SC08.7865	200.000,00	200.000,00
SC09.0438	90.000,00	90.000,00
SC09.0392	60.000,00	0,00
SC09.0393	0,00	0,00
SC09.0394	30.000,00	0,00
Totale	156.700.000,00	156.610.000,00

Si puntualizza, inoltre, che saranno oggetto di trasferimento all'ente di governo anche una quota parte (al momento non quantificabile) degli stanziamenti dei capitoli relativi a oneri malattia, CCNL e agevolazioni tariffarie invalidi e studenti, in quanto afferenti a contratti di servizio la cui gestione permane in capo alla Regione (ad esempio Trenitalia, Aziende TPL mare, ARST TPL ferro e metro). Tali capitoli nello specifico sono i seguenti:

- SC07.0625 (Oneri malattia aziende TPL);
- SC07.0715 (Oneri malattia ARST);
- SC07.0619 (CCNL RAS aziende TPL);
- SC07.0714 (CCNLRAS ARST);
- SC07.0712 (CCNLStato aziende TPL);
- SC07.0630 (CCNLStato ARST);
- SC07.0608 (ag. Invalidi aziende TPL);
- SC07.0581 (ag. Invalidi ARST);
- SC08.7947 (ag. Studenti aziende TPL);
- SC08.7946 (ag. Studenti ARST).

Detta quantificazione potrà avvenire pertanto solo a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2023 previa rendicontazione dei soggetti beneficiari.

In considerazione di ciò gli oneri derivanti dalla attuazione del disposto normativo di cui all'articolo 10 possono, ad oggi, essere valutati, prudenzialmente, in misura non superiore alle risorse stanziare in conto della missione 10 - programma 02 ed attualmente destinate alla copertura della totalità delle voci di spesa previste dai vigenti contratti di servizio.

Relazione sulla attuazione digitale della proposta normativa (articolo 10 legge regionale n. 24 del 2016)

Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2016, il presente schema di disegno di legge non prevede specifiche modalità attuative digitali.

Elenco degli oneri amministrativi (articolo 14 legge regionale n. 24 del 2016)

Il di disegno di legge in argomento non prevede oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale n. 24 del 2016.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Obiettivi della legge

1. La presente legge, in armonia con i principi sanciti dalle norme statali e dell'Unione europea in materia, disciplina l'istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e del relativo ente di governo al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e funzionale alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, economica e finanziaria e di assicurare adeguati standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Nel territorio regionale è istituito un unico bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e il relativo ente di governo di cui all'articolo 7, per operare attraverso gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata, al fine di conseguire gli obiettivi seguenti:

- a) sviluppare un sistema del trasporto pubblico regionale e locale che risponda alle esigenze di mobilità delle persone, favorendo l'ottimizzazione delle reti e degli orari e lo sviluppo dei centri di interscambio, l'integrazione intermodale e tariffaria;
- b) assicurare strumenti di governo e pianificare le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'intero sistema di trasporto pubblico locale, anche al fine di favorire lo sviluppo socio-economico della Sardegna, il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause d'inquinamento ambientale;
- c) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, efficienza, comfort, puntualità e accessibilità, anche attraverso l'adozione di tecnologie innovative e di atti di affidamento che promuovano adeguate forme e sistemi di monitoraggio, anche attraverso valutazioni dell'utenza e prendendo a riferimento gli indicatori di cui alla normativa tecnica e agli atti regolatori di settore.

Art. 2

Istituzione del bacino di mobilità

1. In sede di prima applicazione, per consentire la piena realizzazione del modello di governo di cui alla presente legge e per l'esercizio ottimale dei servizi di trasporto pubblico locale come definiti nell'articolo 3, il territorio della Regione è articolato in un unico bacino di mobilità.

2. Con cadenza triennale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, è effettuata la verifica di coerenza del bacino alle esigenze di mobilità e la sua eventuale modifica, anche su istanza dell'ente di governo di cui all'articolo 7.

3. Se, all'esito della verifica di cui al comma 2, risulta più coerente la previsione di più di un bacino di mobilità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, approva un disegno di legge di modifica della presente legge.

Art. 3

Campo di applicazione

1. Ricadono nel bacino di mobilità e di competenza dell'ente di governo di cui all'articolo 7 i servizi di trasporto pubblico locale su gomma che si svolgono nell'ambito del territorio regionale come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna). I servizi ferroviari e metrotranviari, come definiti dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2005, rimangono di competenza regionale.

Art. 4

Competenze della Regione, delle province, delle città metropolitane e dei comuni

1. Le competenze della Regione e degli enti locali in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 21 del 2005 e dal comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2005 (Competenze della Regione)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) l'espletamento per le procedure di affidamento dei servizi minimi e aggiuntivi di competenza regionale e la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti";
- b) la lettera e) è abrogata;
- c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) la definizione delle linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino e per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale."

Art. 6

Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 21 del 2005
(Competenze dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, dei comuni città medie e delle unioni di comuni)

1. All'articolo 10, della legge regionale n. 21 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, dei comuni città medie e delle unioni di comuni";

- b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Competono ai comuni capoluogo di provincia, al comune capoluogo delle città metropolitane, ai comuni città medie e alle unioni di comuni, come definiti dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e successive modifiche e integrazioni."

Art. 7

Ente di governo del bacino di mobilità

1. Per il bacino di mobilità di cui all'articolo 2 è costituito un ente di governo per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale agli enti locali dalla legge regionale n. 21 del 2005 e della funzione di affidamento dei servizi di trasporto locale su gomma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 21 del 2005. L'ente di governo è costituito e partecipato dagli enti di cui al comma 11.

2. Le risorse patrimoniali, strumentali e umane necessarie alla costituzione dell'ente di governo sono messe a disposizione dagli enti partecipanti. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dell'ente di governo con l'erogazione di un contributo annuale determinato, per gli anni 2024 e 2025, rispettivamente, in euro 1.200.000 e in euro 2.600.000 (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, di concerto con l'Assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica, sono definiti i criteri di finanziamento dell'ente di governo, unitamente alle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione la Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e gli enti locali di cui al comma 12, approva lo statuto dell'ente di gover-

no. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, la Regione, attraverso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, convoca l'organo assembleare dell'ente di governo per l'elezione degli organi sociali e per l'avvio delle attività dell'ente. Ogni modifica allo statuto dell'ente di governo è approvata dall'organo assembleare dell'ente.

5. L'ente di governo di cui al comma 1 è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'ente di governo sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

6. Sono organi dell'ente di governo:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) l'organo di revisione.

7. Lo statuto definisce le competenze degli organi dell'ente di governo, la loro composizione e il loro funzionamento.

8. L'ente di governo si dota, inoltre, di un direttore generale. L'incarico di direttore generale è conferito dal presidente dell'ente di governo previa delibera del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è nominato fra coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento);
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- d) abbiano ricoperto per almeno cinque anni incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale di natura dirigenziale in strutture pubbliche o private;
- e) siano in possesso dei requisiti di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio delle funzioni attinenti al settore del trasporto pubblico locale.

9. In sede di prima applicazione, il direttore generale è scelto fra i dirigenti del sistema Regione o degli enti locali partecipanti all'ente di governo individuati dalla presente legge previa richiesta di manifestazioni di interesse e verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 8.

10. Con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti, sono trasferiti all'ente di governo i contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma attualmente in capo alla Regione e sono definite le modalità di trasferimento delle risorse per il finanziamento dei contratti. Con il trasferimento dei contratti sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi connessi, anche di natura contenziosa.

11. L'ente di governo è costituito e partecipato dalla Regione, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni città medie e dalle unioni di comuni. Le quote di partecipazione della Regione e degli altri enti sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) estensione territoriale e morfologia del territorio;
- b) popolazione residente di ciascun ente partecipante;
- c) riconoscimento di una adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali.

12. La Regione, le città metropolitane, i comuni città medie, possono proporre che un lotto sia coincidente con il proprio territorio o parte di esso. In tale caso l'ente di governo ha l'obbligo di recepire la proposta se coerente con la normativa di settore. Il lotto così individuato può essere affidato all'azienda partecipata dall'ente proponente, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamenti. In sede di prima applicazione, i lotti possono essere definiti anche in considerazione dell'attuale suddivisione tra servizi urbani ed extraurbani di cui ai contratti oggetto di trasferimento ai sensi del comma 10. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le modalità di applicazione del presente comma.

13. L'ente di governo può utilizzare gli

strumenti della programmazione negoziata per garantire la corretta attuazione nel bacino di mobilità delle politiche strategiche regionali, assicurando una adeguata integrazione tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, definendo anche il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.

Art. 8

Funzioni dell'ente di governo

1. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione e agli enti locali, l'ente di governo svolge le seguenti funzioni:

- a) programmazione dei servizi di competenza, attraverso la predisposizione e l'approvazione del programma di bacino di cui all'articolo 9;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), articolazione del bacino di mobilità in lotti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento da parte delle imprese di trasporto pubblico locale;
- c) elaborazione di eventuali proposte, da trasmettere alla Regione, in relazione ai servizi regionali, per una più efficace integrazione intermodale nel bacino di mobilità;
- d) attuazione del sistema tariffario regionale del trasporto pubblico locale di linea, di cui alla legge regionale n. 21 del 2005 nel bacino di mobilità, con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
- e) determinazione degli standard qualitativi, gestionali ed economici dei servizi nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale e di quanto disposto dall'autorità di regolazione dei trasporti;
- f) individuazione dei beni indispensabili, essenziali e commerciali, così come definiti dalla regolazione di settore per l'esercizio del trasporto pubblico locale di competenza

- e la determinazione delle modalità per garantire l'equo accesso a tali beni anche attraverso la procedura di conferimento di cui al comma 3;
- g) supporto agli enti locali partecipanti nella programmazione degli investimenti infrastrutturali necessari per garantire l'efficienza del trasporto pubblico locale di competenza;
 - h) programmazione e gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza;
 - i) affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino di mobilità e con riferimento ai singoli lotti, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
 - j) sottoscrizione dei contratti di servizio e gestione, verifica, monitoraggio, controllo e vigilanza del rispetto degli stessi, contestazione delle eventuali irregolarità e applicazione delle sanzioni;
 - k) promozione di forme di incentivazione del trasporto pubblico locale;
 - l) consultazione, anche preventiva e attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ente di governo, con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) contratti di servizio;
 - 3) carta della qualità dei servizi;
 - 4) dati di monitoraggio e livello di soddisfazione degli utenti;
 - m) trasferimento dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale alla Regione, per l'espletamento delle sue funzioni di pianificazione e programmazione. Per tali finalità, la Regione, d'intesa e in cooperazione con l'ente di governo, previo parere del comitato di mobilità di cui all'articolo 12, cura la realizzazione di un sistema per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta dei servizi di trasporto pub-

blico locale.

2. L'ente di governo può svolgere ulteriori servizi e funzioni in materia di mobilità, delegate dagli enti locali partecipanti, i quali riconoscono per tali servizi e funzioni adeguate risorse.

3. All'ente di governo possono essere conferite in uso, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, le reti e le dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale di competenza.

4. Le province, le città metropolitane e i comuni, anche attraverso le forme associative di cui alla legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, possono istituire, d'intesa con l'ente di governo competente, servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti dalla Regione e dalla programmazione di bacino. In tal caso, l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali. Tali servizi sono comunque affidati dall'ente di governo nell'ambito della delega di funzioni di cui alla presente legge.

Art. 9

Programmi di bacino del trasporto pubblico locale

1. Nel bacino di mobilità di cui all'articolo 2, i programmi di bacino del trasporto pubblico locale rappresentano la fonte di programmazione generale del servizio e contengono le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi stessi, in linea con quanto previsto dal piano regionale dei trasporti, dai programmi triennali e dalla programmazione dei servizi di competenza regionale di cui alla legge regionale n. 21 del 2005. I programmi di bacino hanno durata triennale, con possibilità di effettuare modifiche e revisioni in relazione alle modifiche dei programmi triennali elaborati dalla Regione e dovuti a interventi significativi sulla rete o per variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'in-

tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. In particolare, i programmi di bacino definiscono:

- a) l'offerta dei servizi rientranti nella competenza degli enti ricompresi nel bacino di mobilità e le modalità di svolgimento, al fine di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi di livello regionale individuati dalla legge regionale n. 21 del 2005;
- b) la programmazione dei servizi, previo parere del comitato di mobilità di cui all'articolo 12;
- c) le eventuali reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole e le eventuali particolari modalità per l'effettuazione dei servizi in tali ambiti;
- d) i criteri per ottimizzare l'accessibilità nei nodi di scambio del trasporto pubblico e per potenziare la velocità commerciale dei servizi, anche attraverso procedure concordate con gli enti locali e le aziende di trasporto;
- e) i criteri per migliorare l'accessibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con mobilità ridotta;
- f) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi finalizzati ad una maggiore efficacia del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alla mobilità e al traffico;
- g) le risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi e per sostenere gli investimenti necessari all'attuazione del programma dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

3. I programmi di bacino sono redatti dall'ente di governo in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, sulla base delle risorse disponibili e dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m).

Art. 10

Affidamenti e contratti di servizio

1. I servizi sono affidati dall'ente di governo attraverso procedure conformi alla normativa regionale, statale ed europea in materia e

agli atti regolatori di settore.

2. La Regione trasferisce all'ente di governo le risorse necessarie per il finanziamento dei servizi minimi previsti nei contratti di servizio secondo tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze contrattuali e normative.

3. Nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, l'ente di governo prevede l'adozione di misure di tutela dell'occupazione in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di settore.

Art. 11

Beni strumentali

1. L'ente di governo di cui all'articolo 7 mette a disposizione dell'operatore e garantisce l'accesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, all'intera rete infrastrutturale e ai suoi impianti, comprensiva dei beni mobili e immobili qualificati come indispensabili ed essenziali all'effettuazione del servizio da parte dell'ente di governo. La messa a disposizione avviene tramite la stipula di accordi vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate dall'autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 12

Comitato della mobilità

1. Il comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi e sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.

2. Il parere del comitato della mobilità è obbligatorio per le decisioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera m) e all'articolo 9, comma 2, lettera b). Le decisioni dell'ente di governo del bacino di mobilità e della Regione possono motivatamente discostarsi dal parere del comitato

della mobilità, se espresso. Il comitato esprime il suo parere sulle materie di cui al presente comma entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta dell'ente deliberante. In caso di mancata espressione del parere entro tale termine, se ne prescinde.

3. Il comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti.

4. Il comitato della mobilità è costituito da rappresentanti designati dai soggetti che partecipano all'ente di governo di cui all'articolo 7, comma 11, dai rappresentanti dell'ente di governo, dalle università, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati i rappresentanti dei ministeri, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale e degli altri soggetti che possono apportare, a qualsiasi titolo, un contributo.

5. La Giunta regionale determina la composizione del comitato della mobilità e approva il regolamento per il suo funzionamento.

6. I componenti del comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso e rimborso spese.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati in euro 157.900.000 per l'anno 2024 e in euro 159.210.000 per l'anno 2025 (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli stessi oneri si fa fronte:

- a) relativamente alle spese di funzionamento di cui all'articolo 7, pari a euro 1.200.000 per l'anno 2024 e ad euro 2.600.000 per l'anno 2025, per gli anni 2024 e 2025, (missione 10 - programma 02 - titolo 1) median-

te pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive integrazioni e modificazioni, allocate, per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025;

- b) relativamente alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, relative agli affidamenti e contratti di servizio al nuovo ente di governo, pari a euro 156.700.000 per l'anno 2024 ed euro 156.610.000 per l'anno 2025 (missione 10 - programma 02 - titolo 1) mediante pari utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge regionale n. 21 del 2005, e successive integrazioni e modificazioni, già allocate, per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1, del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025.

3. Per gli anni successivi al 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge, con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio per tali finalità (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).